

STATUTO

"CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS"

Costituzione e scopi



VINCENZO VETTORI
NOTAIO

Art. 1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) un'associazione denominata "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS", con sede nel Comune di Vinci.

Tale associazione è nata con Atto Costitutivo del 17 Gennaio 1958.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore l'ente assumerà la denominazione "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS - Ente del Terzo Settore" o "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS - ETS".

Art. 2 - La "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" è un'associazione che opera, facendo ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati, senza fine di lucro nell'ambito territoriale della Regione Toscana e si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, verso gli associati, i loro familiari o i terzi in genere:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico la "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" si propone di: favorire ai lavoratori l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo e alla elevazione culturale; sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero del lavoro; stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini di Sovigliana; aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare; dare assistenza attraverso forme morali e materiali ai Soci, ai loro familiari e alla popolazione.

A tal fine essa provvede a prendere tutte quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago, del riposo e dell'assistenza rispondenti alle esigenze dei soci.

È attivamente impegnata nella lotta contro ogni forma di sfruttamento, d'ignoranza, d'ingiustizia, di discriminazione, di solitudine e di emarginazione.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Art. 3 L'Associazione è apartitica e aconfessionale. La sua organizzazione interna è democratica e rispetta i diritti personali individuati dalla Costituzione Italiana Repubblicana.

La sua durata è a tempo indeterminato.

I soci

Art. 4 - Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere soci della "CASA

DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" tutti i cittadini maggiorenni che condividono gli scopi del presente statuto. E' requisito inderogabile di ammissione la non appartenenza ad altri Enti e/o Associazioni che perseguano interessi contrari a quelli della "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS".

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e dei doveri.

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, recapito telefonico o e-mail;
- 2) dichiarazione di obbligarsi a rispettare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.

L'ammissione di nuovi soci avverrà su delibera del Consiglio Direttivo il quale non sarà tenuto a motivare il rigetto della domanda; in tal caso però la delibera dovrà essere comunicata per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati nell'anagrafe sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di ammissione all'Associazione, le modalità di pagamento e l'eventuale differenziazione delle quote sociali (es. in caso di disoccupazione).

Art. 6 - I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare, insieme ai propri familiari, a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e possono votare nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dirigenti, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi e su ogni altra materia di competenza dell'Assemblea, garantendo l'effettività del rapporto associativo e la democraticità della "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS".

I soci sono tenuti:

- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rimborsabili anche in caso di recesso o morte del socio.

Il socio che divenga disoccupato è dispensato per tutto il periodo di disoccupazione dal pagamento della quota associativa annuale.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale annuale;
- c) morte
- d) esclusione in caso di incompatibilità e/o inosservanza dei dettati statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali ovvero qualora il socio abbia recato, in qualunque modo, gravi danni materiali o morali

all'associazione.

La dichiarazione di recesso è presentata dal Socio al Presidente della Casa del Popolo ed ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso alla data di presentazione

La decadenza per morosità è pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto dall'assemblea annuale, tranne il caso di esenzione previsto all'art. 6 ultimo capoverso; essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dall'apposita diffida che verrà comunicata per scritto all'interessato a cura del Presidente. Il Socio decaduto per morosità potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo, dietro domanda dell'interessato, dopo sei mesi dalla decadenza, pagando la morosità pregressa e la quota associativa annuale.

L'esclusione di cui al punto d) è deliberata dall'assemblea dei soci, a voto segreto, con la maggioranza assoluta (50% (cinquanta per cento) + 1 (uno)) dei presenti, su motivata proposta del Presidente o di almeno dieci soci, previa contestazione degli addebiti al socio interessato. Le deliberazioni di esclusione sono comunicate al socio interessato con raccomandata A/R ed hanno effetto con il ricevimento della stessa. Il Socio escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione.

I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi di soci defunti, non hanno alcun diritto di restituzione delle quote associative versate né di ripartizione del patrimonio associativo.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 8 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e da quelle annuali versate dai soci;
- b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Associazione;
- c) dagli utili derivanti dalla eventuale attività svolta dall'associazione;
- d) investimenti in strumenti finanziari diversi;
- e) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi e quant'altro pervenga alla Casa del Popolo per atto di liberalità di terzi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 9 - L'anno associativo inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo verrà redatto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo, salvo deroga determinata da comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà rimanere depositato presso la sede della Associazione per i quindici giorni anteriori all'assemblea con facoltà dei soci di prenderne visione. Successivamente all'approvazione una copia del rendiconto dovrà rimanere depositata presso la sede dell'associazione con facoltà di ogni socio di prenderne visione.

Art. 10 - L'eventuale avanzo di gestione sarà tenuto a disposizione per il potenziamento dell'attività della Associazione per l'anno successivo

nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente Statuto.

E' esclusa qualsiasi ripartizione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi o di riserve, anche in modo indiretto, fra i soci salvo diverse disposizioni di Legge.

L'Assemblea

Art. 11 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Partecipano all'assemblea soltanto i soci della "CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS" in regola con il versamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo dal 1° gennaio al 30 Aprile dell'anno successivo nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Essa:

- fissa il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione o revoca;
- nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva bilancio consuntivo di esercizio, anche sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, o il bilancio sociale nei casi previsti al raggiungimento delle soglie di legge;
- fissa l'entità della quota associativa annuale ed il termine entro il quale deve essere versata;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'esclusione degli associati;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, sull'operato degli organismi associativi;
- indica le linee di sviluppo per la Casa del Popolo ed esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente Statuto;
- approva eventuali Regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata (contenente ordine del giorno) almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

L'assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 12 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso scritto affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, ovvero mediante lettera, fax o e-mail recapitata ad ogni socio almeno otto giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno

dell'Assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e dal Segretario o, in loro assenza, dagli altri Consiglieri; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e devono restare affisse nell'albo sociale per i 15 (quindici) giorni successivi alla loro effettuazione.

Art. 13 - L'assemblea ordinaria - è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione, nello stesso giorno della prima, può aver luogo almeno un'ora dopo la prima convocazione.

Le decisioni dell'assemblea ordinaria sono valide soltanto se approvate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 14 - L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e ogni sua delibera sarà approvata con almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un ora dopo la prima convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dal loro numero.

Art. 15 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Consiglio Direttivo

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 consiglieri eletti tra i soci (in regola con quote sociali) ad un massimo di 11, secondo quanto verrà stabilito dall'Assemblea ordinaria annuale.

Il Consiglio rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Consiglio elegge al suo interno:

- il Presidente della Associazione ed il Vice-presidente.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo della Casa del Popolo; redige i verbali delle sedute dei Consigli e li firma con il presidente;
- il Tesoriere: gestisce l'aspetto economico dell'Associazione, ha firma congiunta con il Presidente - sul conto corrente della Casa del Popolo;
- ogni altra carica o ruolo operativo necessario per l'organizzazione dell'attività.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza, su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione dell'Associazione con la sola eccezione delle decisioni che la Legge o il presente Statuto riserva alla competenza dell'assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e da sottoporre all'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo (anche sotto forma di rendiconto finanziario per cassa) o il bilancio sociale nei casi previsti al raggiungimento delle soglie di legge, e predispone tutti gli ulteriori adempimenti connessi previsti dalla legge;
- d) compilare progetti per l'impiego del residuo del rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
- e) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto il comodato, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, affitto di ramo d'azienda, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati;
- f) formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci e la decadenza per morosità;
- h) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, ivi compresa l'eventuale espulsione.
- i) deliberare sulla richiesta dell'uso delle strutture e sale di proprietà da parte di Enti, Partiti e Associazioni democratiche e sull'adesione dell'Associazione ad organismi democratici ed Enti che abbiano per scopo la difesa degli interessi dei lavoratori.

Nell'esercizio delle funzioni suindicate il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e i cui responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo non vincolante.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà - per gestire le varie attività della Casa del Popolo - di compiere gli atti amministrativi ed economici necessari all'espletamento del mandato assembleare, di avvalersi della collaborazione e/o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, sia soci che terzi, prevedendo per questi adeguati compensi.

Art. 20 - In caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo dalla loro carica dovranno essere sostituiti dagli altri soci eletti dall'Assemblea Ordinaria nelle precedenti elezioni sociali. L'ordine di sostituzione è dato dalla graduatoria dei non eletti sulla base del numero di voti ricevuti. Il Presidente o chi ne fa le veci dovrà comunicare l'avvenuta sostituzione del Consigliere con apposito avviso nella bacheca sociale.

In caso di mancanza di sostituti e/o del venir meno del numero minimo dei Consiglieri fissato all'art. 16 dovrà essere convocata apposita Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Presidente

Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta la Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni e mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente - o il Vicepresidente in caso di temporanea assenza o impedimento del primo - presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo,

sovrintende all'esecuzione delle loro delibere e provvede alla convocazione degli organi sociali.

Organo di controllo

Art. 22 - Al verificarsi della condizioni di legge verrà nominato l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo collegiale oppure anche monocratico, i cui membri saranno scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. A tale Organo si applica la disciplina dettata dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina anche un revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Scioglimento

Art. 23 - La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria costituita con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e ogni sua delibera sarà approvata con almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Art. 24 - In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione, enti morali o enti pubblici con analoghe finalità statuarie o per uno o più fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.96 n. 662. In ogni caso tali beni non possono essere suddivisi tra i soci.

Disposizione finale.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni vigenti.

FIRMATI:

SIMONE ORSI

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO